

CAMERA DEI DEPUTATI N. 991

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SERENA

Abolizione dei caselli autostradali in aree metropolitane
ai fini del contenimento dell’inquinamento da traffico

Presentata il 21 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dei pedaggi autostradali nel nostro Paese presenta aspetti estremamente complessi e gravi per l’impatto che essi hanno sull’ambiente e sulla mobilità.

In attesa di giungere ad una concreta e razionale abolizione dell’esazione tramite biglietto passando o ad una esazione elettronica in tempo reale o ad un sistema forfettario sul tipo svizzero, magari articolato su qualche area d’uso, con la presente proposta di legge si cerca di intervenire riguardo all’inquinamento nelle aree metropolitane.

Il primo sistema non potrà essere legato solo ad una banca italiana, ma deve essere impostato sul meccanismo della carta di credito internazionale per non penalizzare gli stranieri che nel nostro Paese devono ricevere un’accoglienza fa-

cilitata il più possibile per ragioni turistiche.

Il secondo sistema sarà senz’altro sgradito alle concessionarie, ma sarebbe il più pratico in quanto abolirebbe costi d’esazione che sono ovviamente parassitari.

La presenza delle barriere nelle zone metropolitane crea code e quindi costi ed inquinamento, ma la situazione si dimostra ancora più grave perché, data la particolare conformazione di queste aree, c’è la coesistenza di accessi ed uscite senza barriere con altre a pedaggio. Questo fatto crea correnti di traffico alternative all’autostrada che, attraversando centri abitati, tipici delle periferie metropolitane e in genere privi di viabilità locale, danno luogo a intasamenti ed inquinamenti inaccettabili per dei piccoli centri, e tutto questo per evitare il pedaggio della barriera.

La realtà descritta dimostra che in queste aree l'esazione del pedaggio, così come effettuata oggi, non è più accettabile perché diventa causa di grave disagio e di invivibilità per il cittadino in genere, non solo per l'utente.

Con la presente proposta di legge si propone quindi di passare tutte le infrastrutture autostradali site nelle aree metropolitane e nelle vicinanze di esse alla classificazione di superstrada con l'eliminazione delle barriere e dei pedaggi, un piccolo costo se confrontato ai vantaggi

ambientali ottenibili. Le stesse concessionarie avrebbero una diminuzione dei costi di esazione proprio per quei pedaggi di minore valore che spesso non pagano neppure tali costi.

Le presenti norme hanno carattere transitorio in quanto sarà poi necessario riorganizzare tutta la materia dei pedaggi autostradali con criteri di semplificazione ed abbattimento dei costi di esazione che sono oggi preponderanti e spesso completamente assorbenti se riferiti a certe percorrenze marginali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rimozione delle barriere autostradali).

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002 tutte le infrastrutture autostradali comprese in aree metropolitane e limitrofe ad esse, entro una distanza di 20 chilometri, vengono riclassificate quali superstrade.

2. Al fine di evitare il formarsi di incolonnamenti per l'accesso o l'uscita dall'autostrada od ingorghi urbani per il mancato uso di essa, nelle tratte di cui al comma 1 non sono più ammessi rallentamenti od arresti di marcia per l'esazione di pedaggi autostradali, neppure sulle rampe di collegamento alle corsie di marcia.

3. Le barriere situate nelle tratte di cui al comma 1 devono essere rimosse entro la data di cui al medesimo comma. In difetto la disattivazione sarà effettuata a carico e per conto delle concessionarie.

ART. 2.

(Casi particolari di aree non metropolitane).

1. Alle norme di cui all'articolo 1 vengono sottoposte anche le rampe di collegamento alle autostrade che interessino direttamente centri abitati a struttura non metropolitana, che a causa del traffico di scorrimento siano oggetto di frequenti fenomeni di intasamento dovuto alle barriere.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 1, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

